

N. R.G. 18236/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente relatore
dott. AMINA SIMONETTI	Giudice
dott. GUIDO VANNICELLI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **18236/2018** promossa da:

Alfa SRL, con il patrocinio degli avvocati XX tutti del Foro di Milano;

ATTRICE

contro

Beta SPA, con il patrocinio degli avvocati XX del Foro di Milano;

Gamma GMBH, con il patrocinio degli avvocati XX del Foro di Milano;

Alfa2 SRL con il patrocinio dell'avv. X del Foro di Monza;

CONVENUTE

Le parti hanno concluso come segue:

CONCLUSIONI

[omissis]

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Quanto all'oggetto del presente procedimento può qui farsi rinvio a quanto esposto nell'ordinanza cautelare pronunciata dal g.i. in corso di causa il **30.6.2018**, ordinanza del seguente tenore:

“rilevato che l'attrice Alfa SRL,

- *quale socia della SPA Beta, detentrica di azioni rappresentanti il 25% del capitale sociale, capitale pari ad euro 4.800.000,00,*

ha convenuto in giudizio la stessa SPA Beta, nonché le altre due socie, Gamma e Alfa2 SRL,

- *per sentir accertare la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso dalla SPA da essa effettuato con missiva del 22.2.2017,*
 - *sia ai sensi dell'art.2437 cc terzo comma, essendo la durata della SPA (costituita nel 1995) fissata al 2100 e dunque in epoca “tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale” con conseguente applicabilità della disciplina prevista per le società la cui durata sia indeterminata (cfr. Cass. n.9662/2013),*
 - *sia ai sensi dell'art.2497quater cc primo comma lett. c), in particolare la socia Gamma unitamente all'altra socia Alfa2 SRL avendo iniziato ad esercitare attività di direzione e coordinamento su Beta SPA a partire dal 2014, con conseguente alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento per l'attrice,*
- *e per sentir conseguentemente condannare il CdA di Beta SPA a determinare il valore di liquidazione delle azioni dell'attrice e a procedere alla liquidazione delle stesse azioni, con riserva dell'attrice di contestare il valore di liquidazione,*

introducendo poi in corso di causa ricorso ex art. 700 cpc per sentire:

- *“ordinare al consiglio di amministrazione di Beta SPA di determinare, sentito il parere del collegio sindacale, il valore di liquidazione delle azioni di, con espressa riserva, da parte della ricorrente, della facoltà di contestare il valore di liquidazione delle azioni ai sensi di legge;*
- *in ogni caso, assumere tutti i provvedimenti d'urgenza che appaiano, secondo le circostanze sopra riportate, idonei ad evitare il lamentato pregiudizio, ivi compresa (ex art. 614-bis cpc) l'imposizione del pagamento di una somma di denaro a carico di Beta SPA, non inferiore a 10.000 euro per ogni violazione o per ogni giorno di ritardo nell'inosservanza dei provvedimenti assunti”,*

illustrando quanto al periculum il pregiudizio a suo dire derivante in proprio capo dal ritardo del CdA nella determinazione del valore delle sue azioni;

rilevato che tutte e tre le convenute,

- *non ancora costituitesi nel giudizio di merito nel quale la prima udienza è fissata al 23.10.2018,*

hanno resistito al ricorso cautelare, eccependone la inammissibilità per carenza del requisito della residualità nonché negando la ricorrenza dei requisiti di fumus e di periculum per plurimi profili, in particolare BETA SPA esibendo all'udienza del 18 giugno scorso il verbale dell'assemblea dei soci

del 14.6.2018 recante deliberazione di modifica dello Statuto sociale nel senso della determinazione del termine di durata della società al 31 dicembre 2050;

ritenuto che, esaminando le questioni discusse tra le parti secondo il loro ordine logico:

- *in primo luogo, va considerato sussistente il requisito della residualità della tutela richiesta ex art. 700 cpc, OMISSIS*
- *in secondo luogo, va considerato **sussistente** -sia pure nei limiti della sommaria valutazione propria della presente sede cautelare- il **fumus** di fondatezza della prospettazione dell'attrice quanto alla **legittimità del suo recesso ex art.2437 cc terzo comma**, al riguardo dovendosi considerare:*
 - *il **termine di durata all'anno 2100** previsto dall'art.5 dello Statuto di BETA SPA nella versione vigente al momento del recesso (cfr. doc.5 attrice), termine la cui palese lunghezza,*
 - *secondo il condivisibile orientamento di cui a Cass, n.9662/2013 alla cui motivazione di generale portata sul tema può farsi rinvio,*
*impone di applicare la **disciplina dettata per le società costituite a tempo indeterminato**, con conseguente operatività della previsione ex art.2437 cc terzo comma, legittimante appunto il socio a recedere da tal genere di società con il preavviso di 180 giorni, salva previsione statutaria di un termine di preavviso maggiore ma non superiore ad un anno,*
 - *risultando poi irrilevanti le considerazioni difensive svolte dalle convenute in tema di partecipazione dell'attrice alla costituzione della società (e, quindi, alla determinazione statutaria di durata dell'ente al 2100) e in tema di necessità di esercizio anche dell'ipotesi di recesso in esame entro il termine di 15 o di 30 giorni previsto dal primo comma dell'art.2437bis cc,*
 - *trattandosi di considerazioni che non tengono conto del carattere palesemente ad nutum dell'ipotesi di recesso in discussione, carattere denotato sia dalla stessa ratio dell'ipotesi di recesso in esame -assimilabile a quella sottesa alle previsioni normative in tema di recesso da altri contratti di durata indeterminata- sia dalla previsione normativa di un termine di preavviso, previsione del tutto opposta a quella, per le altre ipotesi di recesso, di un termine di decadenza,*
 - *e, ancora, risultando irrilevanti le ulteriori considerazioni difensive delle convenute:*
 - *quanto alla **sopraggiunta -nelle more del procedimento cautelare- modifica statutaria del termine di durata dell'ente, anticipato al 2050,***
 - *il diritto di recesso essendo stato esercitato nella vigenza della precedente versione dello Statuto e in riferimento a tale versione dovendo essere comunque valutato tale esercizio ed accertato il relativo diritto alla liquidazione della quota¹;*

¹ e ciò senza contare che, come sottolineato dalla difesa dell'attrice, la modificazione statutaria in esame darebbe comunque a sua volta luogo a una ulteriore facoltà di recesso ai sensi dell'art.2437 cc primo comma lett. e),

- quanto alla valenza dell'art.7 dello Statuto di BETA SPA, secondo il quale "Il diritto di recesso ...spetta ai soci nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa",
 - la disciplina ex art.2437 cc terzo comma non risultando disciplina derogabile, come denotato dal fatto che all'interno di tale comma non è riprodotto l'inciso "salvo che lo statuto disponga diversamente", inciso che invece figura nel secondo comma, comma quest'ultimo solo da considerare quindi relativo a ipotesi di recesso "derogabili" statutariamente,
 - nonchè dal fatto che all'interno del terzo comma è espressamente prevista la sola possibilità di deroga statutaria alla durata del termine di preavviso, ex lege indicato in 180 giorni e la cui durata può essere aumentata -ma solo fino ad un anno- appunto dallo Statuto;

➤ in terzo luogo, potendosi passare all'esame del requisito del periculum,

- dato l'assorbimento delle questioni in tema di recesso ex art.2497quater cc primo comma lett. c) dal ritenuto fumus quanto al recesso ex art.2437 cc terzo comma,

gli elementi forniti dall'attrice non paiono -allo stato- sufficientemente concludenti OMISSIS

ritenuto quindi che il ricorso non possa essere accolto non ravvisandosi -allo stato- sufficienti elementi di periculum;".

Così conclusasi la fase cautelare anticipata, le **convenute** si sono poi tutte **costituite nel merito**, ribadendo le loro difese e, in particolare, la non configurabilità nel caso di specie di ipotesi di recesso ex art.2437 cc terzo comma cc.

Alla **prima udienza del 23.10.2018**, concernente anche richiesta di ATP nel frattempo svolta sempre dall'attrice, il g.i. non ha assegnato i termini ex art.183 cpc sesto comma richiesti dalle convenute, rimettendo la causa al collegio con la seguente motivazione:

*"ritenuto che la causa possa essere rimessa al Collegio per la decisione sulla **questione di merito, potenzialmente dirimente, riguardante la validità del recesso esercitato dall'attrice ex art.2437 cc terzo comma**, questione che, allo stato, non pare richiedere attività istruttoria, tenuto conto delle illustrazioni già ampiamente svolte dalle parti sul tema negli atti introduttivi, anche in riferimento a dati documentali già versati in atti;*

doendosi anche al riguardo condividere l'orientamento di cui a Cass n.9662/2013: *"In tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato, onde, in base all'art. 2473 cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelarne l'affidamento circa la possibilità di disinvestimento della quota. Ne consegue che integra l'ipotesi dell'eliminazione di una causa di recesso, ai sensi della norma menzionata, la modificazione statutaria che abbia notevolmente ridotto il termine di durata della società (nella specie, dal 2100 al 2050)."*

considerato che, come esposto anche dalla difesa dell'attrice, la immediata rimessione della causa al collegio comporta l'elisione delle ragioni di urgenza poste a base del ricorso per ATP di parte attrice, sicché per tale dirimente rilievo il ricorso non merita, allo stato, accoglimento;”.

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali reputa il Tribunale che la **questione potenzialmente dirimente** come sopra individuata dal g.i. debba essere **decisa in senso opposto a quello sostenuto dall'attrice** (e seguito dal g.i. nella valutazione del *fumus* del ricorso cautelare di cui sopra), con conseguente **rigetto della prima parte della conclusione sub i dell'attrice e contestuale rimessione della causa sul ruolo istruttorio** per la prosecuzione del giudizio quanto alle restanti domande dell'attrice e, quindi, assegnazione dei termini ex art.183 cpc sesto comma richiesti dalle convenute.

Al riguardo va ricordato che, con la domanda di cui alla prima parte della conclusione *i*, l'attrice, quale socia della convenuta BETA SPA, chiede accertarsi la legittimità del proprio esercizio del diritto di recesso da tale SPA ai sensi dell'art.2437 terzo comma cc, secondo il quale “Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni”.

Secondo l'attrice, infatti, tale disposizione sarebbe applicabile -non solo per le società costituite a tempo indeterminato per le quali è dettata ma anche- per le società le cui durata sia statutariamente prevista con un termine estremamente remoto tale da essere assimilato a una durata illimitata e, dunque, anche nel caso di BETA SPA, costituita nel 1995 con termine di durata al 31.12.2100.

L'attrice ha invocato al riguardo orientamenti dottrinali e di legittimità, in particolare citando il precedente di cui a Cass. n.9962/2013, richiamato anche dal g.i. nell'ordinanza cautelare e secondo la cui massima, relativa alla interpretazione dell'art.2473 secondo comma cc² recante in tema di srl una previsione del tutto omogenea a quella in tema di spa ex art.2437 cc:

“Intema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato, onde, in base all'art. 2473 cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelarne l'affidamento circa la possibilità di disinvestimento della quota.”

L'orientamento citato dall'attrice non pare peraltro condivisibile al Tribunale, essendo fondato su di una assimilazione che non risulta ricavabile dal sistema normativo.

Al riguardo va premesso che il Tribunale condivide le considerazioni di cui alla motivazione di Cass. n.9962/2013 circa il *favor* riservato dalla riforma del 2003 all'istituto del recesso nelle società di capitali, in tale sede effettivamente disegnato:

- come uno strumento per così dire “ordinario” di *exit* del socio di minoranza dissenziente rispetto a fattispecie di modificazioni statutarie, ben più ampie di quelle previste dal previgente art.2437 cc, ovvero rispetto ad altre vicende significative per l'assetto societario (art.2437 cc, primo, secondo e terzo comma, art.2437 quinquies cc, art.2947 quater cc, art.34 dlgs n.5/2003, art.2355bis cc secondo comma; art. 2473 cc primo comma),

² L'art.2473 cc prevede al secondo comma: “Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni”.

- come uno strumento negozialmente ampliabile oltre le fattispecie normative (art.2437 cc quarto comma: “Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso”; art.2473 primo comma: “L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità”),
- e come un contrappeso alla possibilità (non prevista prima della riforma del 2003) di una durata indeterminata delle società di capitali, in tale ipotesi la facoltà di recesso *ad nutum* tutelando l’esigenza di disinvestimento del socio rispetto a un programma sociale non definito nel tempo e quindi passibile di bloccare l’investimento senza limiti temporali.

Tale *favor* non può peraltro portare, ad avviso del Tribunale, ad una estensione della applicabilità delle norme in tema di recesso fuori dalle ipotesi specificatamente previste, trattandosi in ogni caso, come sottolineato in motivazione da Cass. n.13875/2017³, di un istituto comportante la possibilità di un “*depauperamento della società*” e rispetto ai presupposti del quale va dunque preferita una “*interpretazione restrittiva*”, interpretazione da ultimo richiamata come doverosa in tema di recesso, sempre in motivazione, anche da Cass. n.13845/2019⁴.

L’interpretazione estensiva dell’art.2437 cc terzo comma, seguita in particolare dal precedente di legittimità del 2013, dunque:

- da un lato si pone in contrasto con la necessità di interpretazione restrittiva in materia di recesso evidenziata da più recenti orientamenti di legittimità
- e, d’altro lato, si fonda su di una ricostruzione sistematica nella quale è centrale il richiamo alla disciplina ex art.2285 cc in materia di società di persone, secondo la quale “Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”, norma che, ad avviso della motivazione di legittimità in esame, conforma “*le società personali sul tempo di vita delle persone fisiche*”.

Tale richiamo sistematico pare di per sé non dirimente al Tribunale, posta la profonda differenza strutturale tra società di persone e società di capitali, in particolare quanto a rilevanza delle persone fisiche dei soci e quanto a rilevanza per i creditori sociali del capitale sociale: differenza che, ad avviso del Tribunale, non legittima quindi l’utilizzabilità nel settore delle società di capitali di principi ricavabili dalla disciplina delle società di persone e ciò tanto più laddove il legislatore abbia dettato per i due tipi di enti norme diverse sulla stessa materia, come si verifica nel caso in discussione, nel quale il legislatore del 2003,

³ La motivazione di cui a Cass. n.13875/2017 si riferisce all’ipotesi di recesso da spa ex art.2437 primo comma lett. g: la parte di tale motivazione citata nel testo è esposta, quale *ratio decidendi* secondaria, nel punto 2.5 della motivazione (p.14 dell’originale della sentenza).

⁴ La motivazione di cui a Cass. n.13845/2019 si riferisce sempre all’ipotesi di recesso da spa ex art.2437 primo comma lett. g e afferma il seguente principio di diritto: “*in tema di recesso dalla società di capitali, l’espressione “diritti di partecipazione” di cui all’art. 2437 c.c., lett. g), per quanto nell’ambito di una interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause legittimanti l’exit, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente la percentuale dell’utile distribuibile in base allo statuto; ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell’utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l’abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell’utile di esercizio in considerazione dell’aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza*”.

- pur dovendo avere ben presente la preesistente disciplina del recesso da società di persone contratte a tempo indeterminato o per tempo coincidente (o superiore) alla vita umana,

ha specificatamente previsto per le spa e per le srl la facoltà di recesso del socio solo nel caso di società contratte a tempo indeterminato, nulla disponendo per il caso di durata superiore alla vita umana ovvero a durata proiettata in un orizzonte molto lontano ⁵.

L'ulteriore motivazione del precedente di cui a Cass. n. 9962/2013 è poi basata sul carattere ritenuto "elusivo" della disciplina ex art.2473 cc terzo comma di previsioni, quale quella qui in esame, recanti una data di durata dell'ente "oltremodo lontana nel tempo", previsione che avrebbe "almeno di norma, l'effetto di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l'effettiva volontà delle parti circa l'opzione tra una durata a tempo determinato o indeterminato della società. Cosicché tale indicazione si risolve o in un mero esercizio delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una durata a tempo indeterminato. Evidente in quest'ultimo caso la necessità di un intervento correttivo dell'interprete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una società che non preveda una determinazione del tempo della sua durata.": il carattere elusivo, sempre secondo la motivazione in esame, potrebbe poi essere poi escluso solo "in presenza di un chiaro indicatore della riferibilità del termine finale di vita della società ad un orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale che ne costituisce l'oggetto."

Tale parte della motivazione è stata valorizzata dalla più recente pronuncia della Cassazione n.8952/2019, nella quale si esclude la rilevanza -ai fini dell'esercizio del diritto di recesso ex art.2473 secondo comma cc in srl avente durata al 2050- di una previsione di durata dell'ente superiore alla vita umana, rilevante essendo invece solo la circostanza che la durata statutaria superi "la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale"⁶.

Dalla lettura congiunta dei due precedenti di legittimità si ricava dunque che,

- anche a voler seguire la ricostruzione per la quale la previsione di una durata "estremamente lunga" sia elusiva della disciplina in tema di recesso da società a tempo indeterminato,

ci si scontra, una volta escluso il parametro della durata della vita umana, con la mancanza di un parametro oggettivo e predeterminato cui fare ricorso per valutare l'elusività.

⁵ La "impossibilità di estendere per via analogica alle società di capitali la peculiare previsione di cui all'art.2285 comma primo cc" è stata specificatamente affermata dal precedente di questo Tribunale 17.10.2016, sentenza n.11335/2016 nel proc. n. rg 46600/2015, reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it

⁶ La massima ufficiale della sentenza n.8952/2019 "Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità. (La S.C. ha dettato il principio in riferimento all'ipotesi di una società a responsabilità limitata con durata prevista fino al 2050, in relazione alla quale il socio pretendeva di poter esercitare il recesso "ad nutum", perché la durata della società eccedeva la propria aspettativa di vita, dato che la Corte ha ritenuto non rilevante)" risulta ampliativa delle considerazioni di cui alla motivazione.

Salvo il caso limite di durata pluricentenaria ⁷ ovvero il caso opposto, anch'esso limite, di durata - relativa ad oggetto sociale specifico e di prevedibile esaurimento entro un dato tempo- che scada ben oltre tale tempo ⁸, la valutazione della ragionevolezza del termine di durata rispetto ad un oggetto sociale che si riferisca -come accade nella quasi totalità dei casi- allo svolgimento di una data attività economica si risolve in un apprezzamento del tutto discrezionale dell'interprete, suscettibile di esiti contrastanti a seconda che la valutazione sia condotta rispetto alla tipologia dell'attività considerata in astratto ⁹ ovvero rispetto alla ricostruzione della volontà dei soci nel dar vita all'ente e nel parteciparvi ¹⁰.

Apprezzamento discrezionale che appare di per sé incompatibile con le esigenze di interpretazione oggettiva delle clausole statutarie, in particolare ricavabile dalla inopponibilità ai terzi di "*elementi negoziali e vicende dei relativi rapporti societari che non siano ostensibili tramite l'accesso al Registro delle imprese e, nello specifico, non risultino esplicitati nello statuto (art.2193 cc)*" ¹¹: terzi nella vicenda del recesso in particolare interessati in quanto creditori dell'ente, la cui garanzia generica rappresentata anche dal capitale sociale è suscettibile di essere diminuita laddove alla liquidazione della quota del socio receduto si debba pervenire secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'art.2437quater cc.

Conclusivamente, dunque, ad avviso del Tribunale l'interpretazione dell'art.2437 terzo comma cc sostenuta dall'attrice non può essere seguita in quanto: da un lato non trova fondamento normativo, l'art.2437 cc così come l'art.2473 cc non prevedendo -a differenza dell'art.2285 cc in tema di società di persone- il diritto di recesso del socio di società avente durata statutaria superiore alla vita umana ovvero durata da considerare eccessiva alla stregua della vita umana media, così dovendosi escludere una applicazione analogica dell'art.2285 cc alle società di capitali;

- d'altro lato non può essere fondata sul carattere elusivo di durate statutarie valutate come "eccessivamente lunghe", dal sistema normativo non essendo ricavabile un parametro oggettivo predefinito per la valutazione di abnormità della durata statutaria,
 - tale non potendo essere né la durata della vita umana, si è già detto considerata rilevante per una tipologia di enti di ben diversa struttura,

⁷ Si pensi, ad esempio, a una società costituita oggi con durata al 31.12.2500.

⁸ Si pensi, ad esempio, a una durata centenaria di una società avente ad oggetto esclusivo la ristrutturazione e la vendita di un unico immobile specificatamente individuato.

⁹ In tal senso si esprime nel presente procedimento la difesa delle convenute, le quali sottolineano come l'oggetto sociale nel caso di specie -progettazione, realizzazione, noleggio, commercio, di impianti tecnologici, di apparecchiature medico scientifiche- sia di per sé suscettibile di sviluppo anche fino all'orizzonte temporale del 2100 previsto quale durata dell'ente.

¹⁰ In tal senso cfr. la sentenza del Tribunale di Napoli 16.5.2019 nel procedimento n. 5851/2017 r.g.a.c., relativa a srl di durata statutaria al 2100, nella cui motivazione si fa riferimento al "*progetto imprenditoriale di lungo respiro*" proprio dei soci e in particolare del recedente, amministratore della società coinvolto nella costituzione di società *holding* del gruppo e partecipante ad aumenti di capitale.

¹¹ Così, in motivazione, Tribunale Napoli cit..

- né la tipologia dell'oggetto sociale, normalmente riferito a attività imprenditoriali di per sé suscettibili di sviluppo per un tempo indeterminabile;

con la conseguenza:

- che deve essere seguito l'orientamento restrittivo quanto alla interpretazione delle norme in tema di recesso, orientamento affermato in generale come doveroso dai precedenti di legittimità in tale materia;
- che non può quindi essere ritenuto legittimo il recesso esercitato dall'attrice ai sensi dell'art. 2437 cc terzo comma in relazione alla durata statutaria fino al 2100 della convenuta SPA BETA avente ad oggetto un'attività imprenditoriale di per sé passibile di sviluppo in un tempo indefinito.

Per quanto fin qui detto va dunque **rigettata la domanda dell'attrice di cui alla prima parte della conclusione sub i**, con emanazione di separata ordinanza per la prosecuzione del processo quanto alle altre domande dell'attrice, prosecuzione nella quale andranno assegnati alle parti, come richiesto specificatamente dalle difese nelle loro conclusioni, i termini di cui all'art. 183 cpc sesto comma.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:

1. rigetta la domanda dell'attrice di cui alla prima parte della conclusione sub *i*, *“accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, che Alfa s.r.l. ha legittimamente esercitato il diritto di recesso da Beta s.p.a. ai sensi dell'art. 2437, comma 3°, c.c. e, comunque, in ragione della durata della società”*
2. dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del processo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 4 aprile 2019.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola

